



Documento a cura di Giovanni Marino

REGOLE E REQUISITI PER IL TRAINO DEI CARRELLI PORTA ALIANTI 09.03.2011

Al fine di rendere più comprensibile la normativa sul trasporto dei nostri alianti, riassumiamo alcune spiegazioni sulle principali regole a cui occorre attenersi.

RIMORCHI

Sono immatricolati come T.A.T.S. per trasporto specifico alianti. Hanno masse complessive che vanno in genere da 800 a 1600 Kg. Sono provvisti di propria targa, che deve essere posta nella parte posteriore del rimorchio. Per quelli immatricolati fino al 1.10.1993 la targa (piccola) deve invece restare sul fianco.

Quando circolano devono essere muniti, sempre nella parte posteriore, di targa ripetitrice (OMOLOGATA) del veicolo trainante.

Occorre apporre nella parte posteriore del rimorchio gli adesivi tondi (fondo bianco, bordo rosso e numeri neri) con i limiti di velocità: 70 e 80, rispettivamente su strada normale e autostrada.

Devono avere una propria assicurazione R.C. definita “rischio statico”, mentre per la circolazione vale la copertura RC del veicolo trainante; occorre comunque verificare se questa comprende la clausola “gancio traino”.

Pagano una tassa di proprietà annuale che scade a dicembre e va quindi pagata in gennaio.

Quelli immatricolati a partire dal 1997 oppure revisionati nel 1998 o anni successivi non sono soggetti a revisione periodica.

VEICOLO TRAINANTE

Può essere autovettura o autocaravan. Gli autocarri non possono trainare i T.A.T.S. ma solo carrelli porta cose.

Punti d’interesse sulla carta di circolazione:

O.1 Massa massima rimorchiabile

F.2 Massa complessiva massima ammessa su strada dell’autoveicolo (o del rimorchio)

F.3 Massa complessiva massima ammessa del complesso autoveicolo più rimorchio (F.2 + O.1)

Annotazione del collaudo del gancio di traino.

Occorre verificare il rispetto di due condizioni:

1) Se il veicolo trainante è compatibile con il rimorchio.

Verificare che la massa rimorchiabile dall’autoveicolo (O.1) sia pari o superiore alla massa complessiva del rimorchio (F.2). Controllare inoltre che la massa complessiva del rimorchio non superi la massa a vuoto (tara) dell’autoveicolo.

2) Se la nostra patente ci consente di guidare il complesso autoveicolo + rimorchio.

La patente B ci permette di guidare un singolo autoveicolo con massa complessiva fino a 3500 kg, oppure un complesso (veicolo + rimorchio) di massa complessiva fino a 3500 kg. Unica eccezione dove il complesso può superare i 3500 kg è con un rimorchio leggero avente massa massima complessiva di 750 kg, ma non è il nostro caso.

Per guidare un complesso (veicolo + rimorchio) di massa complessiva oltre i 3500 kg occorre avere la patente B (o C) con estensione E. La sola patente C (senza estensione E) non è valida se il complesso supera i 3500 kg di massa.

ALCUNI ESEMPI

	#1	#2	#3	#4	#5
Autoveicolo con massa complessiva F.2	1980	1980	2100	2100	2500
Autoveicolo con massa rimorchiabile O.1	1300	1300	1500	1500	1500
Rimorchio con massa complessiva F.2	1000	1500	1300	1500	1500
Autoveicolo F.2 + Rimorchio F.2	2980	NON POSSIBILE	3400	3600	4000
Patente necessaria	B		B	B+E	B+E